



VERBALE N. 7 DELL'ADUNANZA DEL 19 FEBBRAIO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Riccardo Aiello, Claudia Apollonio, Beatrice Avati, Stefania Baldassarre, Diego Barelli, Carlo Bellesini, Alessandra Bellilli, Valeria Bernabei, Roberta Buccilli, Roberto Caiola, Luigi Cambiaggi, Nazareno Cambiaggi, Rossella Campagna, Clara Capasso, Giulia Caruso, Luigia Cassotta, Alfonso Massimo Cimò, Marika Circosta, Renato Conti, Vittorino Antonio D'Amore, Alessandro D'Andrea, Luigi De Propriis, Vincenza di Cristofano, Ettore William Di Mauro, Ilaria Di Viccaro, Simona Elia, Laura Fasano, Francesca Romana Ferrucci, Ludovica Formoso, Gabriele Gatto, Alessia Gemini, Silvia Giuliano, Alessandro Granelli, Maria Giovanna Ioppolo, Enrico La Bua, Davide Maldera, Mariachiara Montanari, Carlo Nalli, Nicola Olivieri, Roberto Patrizi, Matteo Pellegrini, Raffaele Piemontese, Silvia Pittoni, Pasquale Ricci, Valentina Romano, Valentina Ronsisvalle, Daniele Sabatini, Riccardo Salvi, Giuseppe Sapienza, Francesca Sartori, Margaret Scolaro, Angelo Segnalini, Rosario Salvatore Silvestri, Federica Tibo, Amedeo Tomasetti, Simone Tonelli, Simone Torre, Stefania Treglia, Mimma Vaccaro, Marianna Rita Varchetta, Domenico Varuzza, Giada Zaccardi, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Varie ed eventuali

- Viene ammessa in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente Vaglio ed il Consiglio accolgono l'Avv. (omissis), la quale ritira la medaglia in onore dell'Avv. (omissis) per i 50 anni di professione.

Il Consiglio si congratula nuovamente con l'Avv. (omissis), la quale si allontana dall'Aula.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. Antonella Scano, Presidente dell'Associazione Custodi Giudiziari "ACG", ha fatto pervenire in date 12, 13 e 16 febbraio 2015, l'istanza avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per espletare, presso l'Aula Avvocati sita al piano terreno della Sezione IX del Tribunale Civile, un'attività di gratuita consulenza e formazione, che verrebbe prestata, con cadenza settimanale ed in fascia mattutina, da parte di custodi di provata e lunga esperienza nel settore.

Il Consiglio delibera di concedere, temporaneamente e salvo verifica sulle modalità di svolgimento, all'Associazione Custodi Giudiziari l'uso di uno dei tavoli dell'Aula Avvocati del Tribunale Civile (accesso a Via Damiata) per svolgere una volta a settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previa indicazione del giorno scelto, attività gratuita di formazione per i custodi giudiziari.



– Il Presidente Vaglio riferisce sull’esposto presentato dall’Avv. (omissis) nei confronti della Dott.ssa (omissis), Giudice di Pace di Roma della (omissis) ed indirizzato al Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano, al Coordinatore del Giudice di Pace di Roma, Dott. (omissis), nonché al medesimo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

L’Avv. (omissis) denuncia il comportamento della Dott.ssa (omissis) che lo stesso ritiene, alla luce di diverse sentenze emesse e portate ad esempio, lesivo del prestigio della magistratura e contrario alle norme di diritto, che sostituisce con giudizi sulla personalità delle parti in causa perdendo, peraltro, la propria funzione di terzo giudicante.

In particolare, la Dott.ssa (omissis), nella sentenza emessa a fronte di una causa iscritta a ruolo presso il Giudice di Pace di Roma dall’Avv. (omissis) e relativa ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta per conto della propria assistita avverso una cartella esattoriale emessa dall’Equitalia Sud S.p.A. su iscrizione a ruolo da parte di Roma Capitale, ha da una parte accolto l’opposizione disponendo l’annullamento della cartella di pagamento e ordinando a Roma Capitale di provvedere al suo immediato scarico, dall’altra parte ha condannato, ai sensi dell’art. 92 I co. c.p.c., l’opponente al pagamento delle spese di lite (senza peraltro quantificarle), forse riferendosi, a parere dell’Avv. (omissis), alla violazione dei doveri di lealtà e probità che lo stesso e/o l’attrice avrebbero posto in essere nei confronti di Roma Capitale. Inoltre l’Avv. (omissis) fa presente che nel testo della sentenza la Dott.ssa (omissis) esprime ragionamenti illogici e oltretutto anche “offensivi” di più soggetti: l’espressione di opinioni personali lesive, anche su persone estranee alle molteplici vertenze portate ad esempio, palesa il mancato rispetto del proprio ruolo di “terzo” nei confronti delle parti in causa oltre a contrastare con una effettiva applicazione delle norme di diritto. Oltretutto tale comportamento non è un caso isolato ma, come dimostrato, viene in essere ogni qualvolta sia parte in causa Roma Capitale, per la quale la Dott.ssa (omissis), a dire dell’Avv. (omissis) si erge a strenuo difensore, venendo palesemente meno al ruolo di terzietà che dovrebbe contraddistinguere la funzione svolta dal giudice. Peraltro, le decisioni della Dott.ssa (omissis) devono essere rese note alle parti assistite dagli Avvocati che sono in notevole difficoltà nello spiegarne i contenuti e le affermazioni e non sono in grado di farne comprendere la ragione ispiratrice.

L’Avv. (omissis) ribadisce, anche alla luce dei fatti esposti, che la Dott.ssa (omissis) in tal modo lede il prestigio della magistratura e, aspetto ancora più grave, non applica le norme di diritto, sostituendole con giudizi sulla personalità delle parti in causa e, per tale asserita motivazione, conclude chiedendo al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano, di prendere opportuni provvedimenti nei confronti del Giudice (omissis).

Il Presidente Vaglio fa presente che, ad un esame dell’elenco degli Avvocati tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, all’Ordine di (omissis) risulta iscritta dal (omissis) un tale Avvocato (omissis), nata a (omissis), che potrebbe essere –salvo caso di omonimia – lo stesso giudice di pace oggetto dell’esposto in esame. Nell’ipotesi in cui ciò fosse confermato, propone di trasmettere la presente delibera e l’esposto dell’Avv. (omissis), oltre che al Consiglio Giudiziario ai fini della valutazione del comportamento sopra descritto per quanto di sua competenza, anche al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché assuma i più opportuni provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio dispone la trasmissione della presente delibera e degli atti relativi all’esposto dell’Avv. (omissis) al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Roma per i provvedimenti di propria competenza e al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, previa richiesta alla Dott.ssa



(omissis) di far pervenire entro 20 giorni le proprie deduzioni allo stesso Organismo disciplinare, per la valutazione del suo comportamento sotto l'aspetto disciplinare. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 9 febbraio 2015, dall'Avv. Gianfrancesco Iannizzi, anche a nome degli altri colleghi della Conferenza dei Giovani Avvocati, Avvocati Fulvia Vitale, Viviana Di Iorio e Valerio Vitale, la relazione sulla serie di iniziative indette durante la settimana culminata con la “Rentrée du Barreau”, Cerimonia annuale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi celebrata dal 10 al 13 dicembre 2014, ed alla quale hanno partecipato in rappresentanza dell'Ordine forense romano.

Alla manifestazione hanno svolto i loro interventi il Presidente e il Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, i quali hanno illustrato il percorso intrapreso dall'Avvocatura durante l'anno 2014, le sfide attuali e le prospettive future, illustrando la posizione del Consiglio circa alcune iniziative legislative cruciali per la categoria. E' anche intervenuta il Ministro della Giustizia Francese, Christiane Taubira. Le Personalità hanno interagito con vivace dialettica, specie relativamente a un progetto di riforma professionale per gli avvocati “salarati”, confrontandosi con la numerosissima platea con la quale i momenti di opposizione anche frontale sono stati connotati da una schiettezza e da un'energia in apparenza molto lontane dalla sterile critica o dal cieco ostruzionismo di cui i dibattiti nostrani sembrano troppo spesso essere ostaggio. A conclusione, l'Avv. Iannizzi, a nome della delegazione italiana, ringrazia il Presidente Vaglio ed il Consiglio tutto per aver sostenuto la partecipazione a questa l'importantissima esperienza, conclusasi il 13 dicembre 2014 con la premiazione dei Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati parigina e con il tradizionale Bal du Bâtonnier presso il Palazzo di Giustizia di Parigi, a conferma della volontà di rimanere connessi a una rete preziosa per espandere le prospettive personali ed istituzionali.

Il Consiglio ringrazia i Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati per avere rappresentato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'importante evento parigino.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Matteo Fusillo, Presidente Regionale del Lazio dell'Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI), pervenuta in data 12 febbraio 2015, con la quale chiede, al fine di procedere all'esame previsto dalla Scuola alla fine di ogni biennio, di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione che sarà composta da quattro avvocati giuslavoristi (due indicati dall'AGI e due indicati dall'Ordine), un magistrato indicato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro e un docente universitario indicato dall'Università di Roma. La Commissione procederà alla valutazione di una prova scritta e di una prova orale il 24 febbraio 2015 e le diverse commissioni verranno formate, con gli stessi criteri, nelle altre sedi della Scuola, e più precisamente a Milano, Firenze, Padova, Bologna e Torino.

L'Avv. Fusillo comunica che il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, Dott.ssa Annamaria Franchini, ha confermato la sua presenza e che si sono dichiarati disponibili ad essere eventualmente nominati dall'Ordine gli Avvocati giuslavoristi Gianna Baldoni, Fabio Fonzo, Matteo Fusillo e Furio Tartaglia.

I Consiglieri Stoppani e Nicodemi si astengono.

Il Consiglio, recependo le richieste e le indicazioni dell'AGI, nomina gli Avvocati Gianna Baldoni e Fabio Fonzo, quali Componenti della Commissione di esame previsto dalla Scuola di Alta



Formazione, con la precisazione, soprattutto a valere anche per il nuovo Corso biennale bandito (2015/2016), che, in mancanza di adozione del Regolamento Ministeriale ex art. 9 L. 247/12, il Corso non potrà essere utile, neanche con la sopravvenienza del Regolamento, per il conseguimento del titolo di Avvocato Specialista, bensì solo quale Corso di Formazione gestito da una associazione specialistica.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 16 febbraio 2015, accompagnatoria del modello da utilizzare per la raccolta dei dati relativi all'applicazione dell'Istituto della Negoziazione Assistita.

Tale raccolta dei “primi dati”, inizialmente effettuata a campione e a cadenza mensile, è da ritenersi temporanea e indipendente rispetto alla disposizione di cui all'art. 11 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, che prevede annualmente un ufficiale “monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita” da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio Nazionale Forense ha individuato i Consigli dell'Ordine degli Avvocati distrettuali a campione e predisposto il modello da diramare anche ai rispettivi COA e restituire debitamente compilati e siglati.

Il Presidente Vaglio riferisce che, allo stato, sono pervenuti agli Uffici dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 11 accordi di negoziazione assistita, di cui n. 10 in materia di separazione e divorzio tra coniugi.

Il Consiglio delega la Segreteria a predisporre la comunicazione sulla base dei dati segnalati e a trasmettere al Consiglio Nazionale Forense il relativo modello, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dal Cerimoniale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in data 17 febbraio 2015, l'invito a partecipare, alla Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2015, che avrà luogo giovedì 26 febbraio 2015, alle ore 11,00 presso la Sala Osvaldo Tozzi (1° piano) in Via Flaminia 189 – Roma.

Il Presidente Vaglio comunica di non poter partecipare all'evento per pregressi ed indifferibili impegni.

Il Consigliere Stoppani comunica che sarà presente, perché invitata.

Il Consiglio delega a partecipare in rappresentanza dell'Ordine il Consigliere Tesoriere Galletti, Responsabile del Progetto di Diritto Amministrativo dell'Ordine, disponendo che ne sia data immediata comunicazione.

– Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che il Dott. Pasquale Ciccolo è stato nominato dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura all'unanimità, nella seduta dell'11 febbraio 2015 diretta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, quale nuovo Procuratore Generale della Cassazione.

Il Dott. Ciccolo, in magistratura da più di 40 anni, ricopriva l'incarico di Procuratore Generale Aggiunto, cioè di Vice dell'uscente Procuratore Generale Gianfranco Ciani.

Il Presidente Vaglio si congratula per la prestigiosa nomina porgendo le più vive congratulazioni, a nome personale e di tutta l'Istituzione, unitamente all'augurio più fervido e sincero per lo svolgimento dell'alto incarico.



Il Consiglio si associa alle congratulazioni sottolineando l'importanza della carica conferita e dispone che la presente delibera sia trasmessa al Procuratore Generale, Dott. Pasquale Ciccolo.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 17 febbraio 2015 e indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Distrettuali degli Avvocati, accompagnatoria del Regolamento n. 4 per la "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione", adottato nella seduta amministrativa del 13 dicembre 2013.

Essendo l'Osservatorio un Organo interno al C.N.F., di natura consultiva, non deliberativa, deputato ad acquisire dati, informazioni, statistiche, best practices, analisi di costi e benefici, ad elaborare programmi ed iniziative per rendere più efficiente il sistema di amministrazione della giustizia, agevolare l'accesso alla giustizia, migliorare le tecniche di tutela dei diritti e degli interessi, il Consiglio Nazionale Forense chiede di acquisire gli interventi tenuti dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Distrettuali degli Avvocati presso le Corti di Appello, in occasione delle rispettive cerimonie di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2015.

Il Consiglio dispone di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense il testo dell'intervento del Presidente Vaglio svolto alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma e quello del Consigliere Tesoriere Galletti presso la Corte dei Conti.

– Il Presidente Vaglio riferisce al Consiglio che è pervenuto dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore e domiciliatario dell'Avv. (omissis) del Foro di Roma, il ricorso al TAR Lazio contenente istanza di sospensione, notificato all'indirizzo della PEC personale del medesimo, contro la (omissis) e nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) e degli Avvocati (omissis), avverso la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. (omissis), pubblicata in B.U.R. in data (omissis), avente ad oggetto "Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale del (omissis), n. (omissis) recante – indirizzi e direttive alla Azienda sanitaria locale (omissis) in merito alle modalità di alienazione, ai sensi dell'art. 2, commi 92, 93 e 94 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dei beni immobili denominati "(omissis)", ricadenti nei Comuni di (omissis) e (omissis)", nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio, riferendosi alle problematiche sorte con l'entrata in vigore della obbligatorietà dei depositi telematici degli atti di parti nelle procedure esecutive e con l'entrata in vigore delle nuove norme in tema di iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive, comunica al Consiglio che, unitamente al Presidente della Sezione Quarta Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, Dott. Stefano Carmine De Michele, ed al Dirigente della Cancelleria della Sezione, Dott. Stefano Apicella, con il supporto degli Avvocati Guglielmo Lomanno e Antonio Labate del Gruppo Informatico di Presidenza, è stata predisposta la bozza del Protocollo per il Processo Civile Telematico applicato alle esecuzioni immobiliari (D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162), al fine di agevolare l'attività di tutti i soggetti coinvolti per il compimento delle operazioni connesse ai depositi telematici presso la Sezione (all. n. 1).



Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere, previe modifiche ritenute indispensabili, il Protocollo per il Processo Civile Telematico applicato alle esecuzioni immobiliari, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano al Consiglio che, come anticipato nella precedente adunanza, in data 12 febbraio 2015 sono stati ricevuti dal Ministro della Giustizia Orlando a seguito della richiesta di incontro formulata qualche giorno prima unitamente al Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano, per rappresentare le gravi criticità degli Uffici Giudiziari della Capitale a causa della sempre più pressante carenza di personale. Della delegazione hanno fatto parte anche il Presidente della Corte d'Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, il Procuratore Generale f.f. presso la Corte d'Appello di Roma, Dott. Antonio Marini, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Pignatone, e, in rappresentanza delle Sezioni Civili e Penali del Tribunale di Roma, rispettivamente il Dott. Stefano De Michele (Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari) e la Dott.ssa Rossana Ianniello (Presidente della X Sezione Penale).

Hanno partecipato all'incontro per il Ministero, insieme al Ministro Andrea Orlando, il Capo di Gabinetto del Ministro, Dott. Giovanni Melillo, il Capo della Segreteria del Ministro, Dott.ssa Rosanna De Nictolis, e il Dott. Antonio Mungo, chiamato appositamente dal Ministro ad occuparsi delle problematiche relative agli Uffici Giudiziari romani, dopo avere svolto con successo la funzione di Direttore Generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari della Città di Napoli.

Il Presidente del Tribunale Dott. Bresciano ha introdotto le problematiche da affrontare riferendo che la pianta organica del personale prevede 1.198 dipendenti ma ora ne sono in servizio solo 834, di cui effettivamente presenti 718, a causa di malattie, legge 104, assistenza ai genitori anziani e così via. L'età media del personale supera i 50 anni.

Al riguardo, nonostante anche la pianta organica dei Magistrati sia sotto dimensionata, il personale di cancelleria non riesce spesso a smaltire il lavoro svolto da questi ultimi. Sono definiti 200.000 processi civili e 90.000 penali all'anno, ma manca personale per farne di più e non si possono svolgere per questo motivo le udienze straordinarie. Il Presidente Bresciano ha anche comunicato che, per evitare la prescrizione di molte sentenze penali (per ogni sezione penale ci sono tra gli 800 e i 1.000 fascicoli a rischio prescrizione in attesa di essere trasmessi alla Corte d'Appello), è stato costretto a spostare parte del personale, chiudendo addirittura alcuni uffici, tra cui quello del Mod. 12 relativo ai pagamenti dei compensi per i difensori d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, già non funzionante da oltre due mesi.

Il Processo Civile Telematico può essere di aiuto ma non se manca il personale che adempia alle necessarie incombenze, oltretutto il sistema informatico allo stato è spesso oggetto di blocchi di funzionamento o lentezze che rendono difficoltoso operare a pieno regime.

Nel settore penale nel 2014 non è stato possibile utilizzare per oltre tre mesi ben 5 aule di udienza a causa di problemi della registrazione fonografica, in altre occasioni molto frequenti non hanno funzionato i condizionatori e, addirittura, a volte alcune aule sono state oggetto di copiose infiltrazioni di acqua.

Nel settore civile i problemi sotto il profilo edilizio non sono di minore portata, tant'è che necessita nell'immediatezza un serio controllo dei solai per rischio di crollo.



Inoltre il Presidente Bresciano ha fatto presente che nel 2014 solo il Tribunale di Roma ha depositato sul Fondo unico per la Giustizia ben 7 milioni di euro, provenienti dai recuperi dei denari giacenti sui libretti bancari relativi alle esecuzioni immobiliari e non più reclamati. Anche se solo una parte di quei 7 milioni fossero stati destinati agli uffici giudiziari romani tale drammatica situazione si sarebbe potuta, se non risolvere, quantomeno attenuare. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto e una gestione sistematica del Tribunale di Roma non è più attuabile.

E' intervenuto poi il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, il quale ha evidenziato come nell'intero Distretto si è giunti ad un punto di non ritorno senza che si pongano in essere con urgenza interventi seri e strutturati. Ha portato come esempio il Tribunale di Cassino nel quale, alcuni giorni orsono, l'intero archivio è sprofondata nel piano interrato.

Le carenze degli Uffici Giudiziari distrettuali, ed in particolare di quelli romani, si possono riassumere in tre punti:

- 1) carenza di personale;
- 2) carenze della rete telematica;
- 3) carenza nell'edilizia giudiziaria.

Sotto questo ultimo profilo, ad esempio, ha evidenziato che la Corte d'Appello civile ha solo quattro sezioni poiché non ci sono aule disponibili per altri collegi.

Sono intervenuti nella discussione gli altri capi degli Uffici giudiziari romani, ribadendo ed specificando ancora più approfonditamente le problematiche già sollevate in precedenza.

Il Presidente Vaglio, dopo avere appositamente atteso la conclusione delle considerazioni e delle richieste avanzate dalla Magistratura romana, si è associato alle doglianze da questi espresse, ricordando che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è sempre stato sensibile alle problematiche di carenza del personale, tant'è che negli ultimi anni ha messo a disposizione dei vari uffici giudiziari più bisognosi di supporto ben 13 dipendenti a tempo determinato, a spese dell'Avvocatura romana, di cui 7 destinati al Tribunale e 6 al Giudice di Pace. E' necessario tuttavia un immediato intervento del Ministero perché le carenze di personale in effettivo servizio presso gli uffici giudiziari romani e le carenze delle strutture fatiscenti non permettono più di svolgere in modo dignitoso neanche per gli Avvocati la propria attività professionale a tutela e garanzia dei diritti dei cittadini. Non bisogna peraltro dimenticare che, nonostante le varie richieste provenienti dall'Avvocatura in più occasioni, a tutt'oggi non è stato reso noto dal Ministero dell'Economia a quanto ammonta l'incasso da parte dello Stato in relazione agli elevati pagamenti da parte dei cittadini a titolo di contributo unificato, di marche di cancelleria, di registrazione delle sentenze e di altri balzelli che gravano su chi avvia un procedimento giudiziario. Invita pertanto il Ministro della Giustizia a far dirottare almeno una parte di tali smisurati introiti a soddisfare le esigenze rappresentate nell'odierno incontro, mentre invece vengono utilizzati per risanare i buchi di bilancio dello Stato, facendo credere contrariamente al vero che l'attività giudiziaria costituisca solo un costo per la collettività.

Il Presidente Vaglio ha poi fatto omaggio al Ministro Orlando di un cofanetto contenente i due dvd delle manifestazioni dell'Avvocatura nazionale, svoltesi a Roma il 23 ottobre 2012 e il 20 febbraio 2014, che hanno visto sfilare per le strade del centro della città la prima volta un corteo di circa 10.000 Avvocati provenienti da tutta Italia e la seconda di addirittura 15.000, ricordando peraltro che praticamente in contemporanea a tale ultima occasione si è verificata – sicuramente solo per un benevolo caso della sorte – la rimozione del precedente Ministro della Giustizia Cancellieri e la sua



sostituzione proprio con l'attuale Ministro Andrea Orlando, il quale finora è stato particolarmente apprezzato dall'Avvocatura italiana, anche per i suoi interventi di apertura nei confronti della categoria in più occasioni pubbliche, come al Congresso di Venezia a novembre 2014, e per avere intavolato un confronto continuo sui temi attinenti alla Giustizia.

Premesso ciò, il Presidente Vaglio ha sottolineato come non sia più accettabile che, a causa della carenza di personale, il Presidente del Tribunale abbia chiuso per due mesi e abbia intenzione di prorogare la chiusura dell'ufficio per le liquidazioni dei compensi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato. Su questo tema, oltre che sulla necessità di apportare modifiche sostanziali al recente regolamento per i difensori d'ufficio e ad altre questioni che gli saranno sottoposte in sedi differenti, l'Avvocatura romana è pronta a proclamare astensioni a raffica e a scendere nuovamente in piazza, in assenza di pronte ed immediate risposte concrete.

Un altro aspetto sul quale è stato sollecitato un intervento al Ministro riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle regole tecniche per l'amministrazione digitale e, più precisamente, il DPCM del 13 novembre 2014 (Regole tecniche dei documenti informatici) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2015, relativamente al quale già il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto che venga dichiarata l'esclusione da tali regole di tutte le attività telematiche giudiziarie ed affini poiché altrimenti si renderebbe impraticabile il Processo Civile Telematico appena divenuto obbligatorio per buona parte del processo civile di primo grado e in procinto di entrare in vigore anche per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello. Il Presidente Vaglio ha perciò invitato il Ministro della Giustizia a chiarire e ad intervenire sulla normativa richiamata affinché le farraginose e complicate regole riportate nel DCPM non trovino applicazione nel PCT, nelle procedure di attestazione della conformità degli atti processuali da parte degli Avvocati e nelle notificazioni in proprio a mezzo pec, al fine di evitare che siano messi nel nulla tutti gli sforzi compiuti per rendere effettivo il processo civile telematico.

Infine ha ricordato che, in mancanza di incentivi fiscali, non troverà pratica attuazione la norma del D.L. 132/2014 che prevede la devoluzione delle cause pendenti in Tribunale ed in Corte d'Appello ad un collegio arbitrale. A conferma di ciò specifica che ad alcuni mesi dall'entrata in vigore della predetta normativa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non è pervenuta neanche una richiesta di nomina di arbitri per la risoluzione di processi pendenti.

Il Consigliere Segretario Di Tosto, ha aggiunto, al fine di fornire dati concreti al Ministro, che i dipendenti dell'Ordine distaccati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma hanno pubblicato in due anni 120.000 sentenze in arretrato, mentre, se si fosse continuato con il numero di pubblicazioni precedentemente raggiunto dai dipendenti ministeriali, ce ne sarebbero voluti 42. Ora sono impegnati a smaltire l'ulteriore arretrato accumulatosi negli ultimi due anni di oltre 80.000 sentenze non pubblicate.

Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede inoltre al Ministro di attivarsi affinché una o due delle caserme del quartiere Prati siano messe a disposizione degli uffici giudiziari romani, in tal modo si risolverebbero praticamente tutti i gravi problemi di edilizia giudiziaria al momento esistenti. Il processo civile telematico è una risorsa per gli avvocati, la magistratura, i dipendenti amministrativi, ma il servizio deve necessariamente funzionare in modo veloce ed efficiente. Pertanto richiede un concreto potenziamento della rete telematica del Ministero della Giustizia. Il numero dei dipendenti mancati attualmente al Tribunale, ben 307, più del 30% dei dipendenti effettivi, pertanto, l'unica



soluzione immediata è il trasferimento dei dipendenti della Provincia di Roma, per sopperire ad una così grave carenza di organico.

Il Ministro Orlando ha evidenziato che i problemi degli uffici giudiziari romani si sono accumulati nel tempo e, quindi, bisogna affrontare la questione a livello strutturale, proprio per questo ha ritenuto di affidare al Dott. Mungo, che già ha fatto molto bene come Direttore Generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari della città di Napoli, la responsabilità di affrontare e risolvere l'attuale situazione sia sotto il profilo dell'edilizia che dell'informatizzazione. Una parte di fondi sono già a disposizione del Ministero ma l'importante è spenderli bene ed affrontare le priorità. Inoltre è previsto che siano assegnati agli uffici giudiziari romani un numero consistente di dipendenti di altre amministrazioni in mobilità, con lo scopo anche di invertire la tendenza sulla diminuzione di personale.

Il Dott. Mungo ha fatto presente che sotto il profilo dell'informatica a breve saranno messi a disposizione degli uffici giudiziari romani circa 400 nuovi personal computer. Inoltre si svolgerà nei prossimi giorni un tavolo tecnico con i CISIA di Napoli e Roma al fine di potenziare il sistema informatico dei due uffici giudiziari.

Per quanto riguarda il personale, già nel corrente mese di febbraio arriveranno 8 nuovi cancellieri e il numero sarà incrementato nell'immediato futuro.

Per quanto riguarda gli archivi si sta predisponendo un sistema di smaterializzazione, in modo da recuperare spazi utili.

Il Ministro ha quindi concluso la riunione attraverso la costituzione di un **tavolo tecnico permanente** di confronto tra Ministero, Magistratura ed Avvocatura romana con lo scopo preminente di individuare una gerarchia delle priorità e di dare delle risposte sotto il profilo edilizio con interventi su Ministero della Difesa e su Roma Capitale per coinvolgerli nella soluzione del problema degli spazi degli uffici giudiziari. Al Tavolo parteciperà lo stesso Ministro Orlando, supportato dal Capo di Gabinetto, Giovanni Melillo.

Il Consiglio si complimenta con il Presidente Vaglio e con il Consigliere Segretario Di Tosto per lo storico risultato ottenuto di far partecipare l'Avvocatura romana al determinante tavolo di confronto con Ministero della Giustizia e Magistratura romana, per la soluzione dei gravissimi problemi dell'attuale situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari romani. Dispone che la presente comunicazione sia trasmessa attraverso una Notizia Flash agli iscritti.

– Il Presidente Vaglio informa il Consiglio di avere partecipato in data odierna 19 febbraio 2015 alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario tributario, che si è svolta a Palazzo Spada, ed è stata tenuta dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Avv. Mario Cavallaro.

Sono inoltre intervenuti il Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Luigi Casero, il Presidente della V Sezione Penale della Cassazione Mario Cicala, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Piero Guido Alpa, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Gerardo Longobardi e il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Tributari Ennio Attilio Sepe.

Nella sua relazione il Presidente Cavallaro ha rivendicato la natura di organo giurisdizionale del giudice tributario ed ha affrontato molti temi di particolare interesse.

Ha evidenziato come si sia giunti sostanzialmente ad una parità tra componenti togati e



componenti laici nelle Commissioni Tributarie Regionali, nelle quali sono impiegati 491 magistrati togati (49,45%) e 502 magistrati laici (50,55%), e anche nelle Commissioni Tributarie Provinciali (1.052 magistrati togati, pari al 43,36%, e 1.374 laici, pari al 56,64%). Tale equilibrio presenta caratteri molto positivi.

Rispetto alle piante organiche sussistono allo stato delle scoperture pari al 26,76%, ma si sta procedendo con rapidità ad avviare una nuova fase concorsuale.

Nel 2014 sono pervenuti alle Commissioni Tributarie Provinciali 181.683 ricorsi per un valore complessivo di 17.517.431.431,50 euro (in calo rispetto al 2013 quando si sono toccati quasi 24 miliardi di valore), gli appelli alle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 61.045 per un valore complessivo di circa 13 miliardi di euro.

Il dato comunque che emerge è quello di una diminuzione del contenzioso e della concentrazione dello stesso in meno casi però di maggior valore.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla relazione che gli Avvocati (omissis), nominati codifensori unitamente con l'Avv. (omissis) dell'Ordine degli Avvocati di Roma, quale interventore ad adiuvandum nel giudizio pendente innanzi il (omissis) di (omissis) n. (omissis) e, quindi, parte nel giudizio in oggetto pendente innanzi la Corte di Giustizia UE, a seguito dell'ordinanza di rimessione della causa alla Corte da parte del (omissis) per sospetto contrasto con il diritto UE della normativa nazionale in tema di contributo unificato in materia di contratti pubblici, hanno provveduto a fornire al Consiglio, successivamente all'udienza dell'11 febbraio 2015 innanzi alla Corte e alla quale hanno partecipato oltre i difensori dell'Ordine Forense romano, i difensori dell'originario ricorrente (omissis) e quasi tutti i difensori delle parti intervenute ad adiuvandum nel giudizio nazionale.

E' stato evidenziato, per l'Ordine degli Avvocati di Roma, come l'esosità del contributo unificato previsto dal legislatore nazionale in tema di contratti pubblici, limiti il ricorso alla giustizia, specialmente da parte delle piccole e medie imprese, in quanto applicato per la presentazione dei c.d. "motivi aggiunti", comunemente interpretati come "domande nuove" anche quando hanno ad oggetto l'impugnazione di atti connessi e/o consequenziali del provvedimento di cui si chiede l'annullamento. Tale problematica, evidenziata anche dai difensori di altre parti, è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del Collegio giudicante che è rimasto molto colpito dalla procedura interna che impone tale onere, cui è collegato il pagamento del relativo contributo, visto che tale istituto è sconosciuto nei giudizi che si svolgono negli altri Paesi dell'Unione Europea e in quello innanzi ai giudici UE.

In conclusione, gli Avvocati (omissis) ritengono che l'interessamento del Collegio su un punto focale del sistema giudiziario italiano in materia e le continue domande rivolte ai difensori in udienza possano far ritenere che, qualsiasi sia la relativa decisione, la questione verrà approfondita dalla Corte, certamente "colpita" in particolare dagli effetti che l'istituto dei motivi aggiunti, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, produce in capo alle imprese che intendono esercitare il diritto di difesa. Le conclusioni dell'Avvocato Generale, propedeutiche alla decisione della Corte, saranno depositate il 30 aprile p.v.

Il Consiglio, nel ringraziare fin da ora i propri difensori, rimane in attesa di conoscere l'esito del giudizio.



Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Maurizio Ansovini, Davide Barba, Mario Benedetti, Giulia Cantini, Concetta Carrano, Giancarlo Caterina, Pierluigi Cocco, Salvatore Comirato, Manuela Cordova, Barbara De Luise, Alfonsina Di Domenico, Paul Simon Falzini, Manuela Giovannoni, Elisabetta Meggiorin, Sara Menichetti, Gianluca Navarrini, Alessandro Parini, Domenico Porrone, Francesca Pretolani, Anna Quadroni, Silvia Rodaro, Federico Rubino, Giuseppe Santagada, Ester Mariastella Santoro, Fabiana Spinosa, Stefania Troiani, Katharina Johanna Zeller,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 12 febbraio 2015, accompagnatoria della convocazione della riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari, indetta per il giorno 20 febbraio 2015, alle ore 10,00.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Cassiani.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, pervenuta in data 5 febbraio 2015, accompagnatoria della circolare con la quale si rende noto dell'incardinamento dell'ufficio Territoriale di Civitavecchia nella Direzione Provinciale II di Roma, a partire dal 1° febbraio 2015.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 11 febbraio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso il silenzio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sulla istanza di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio dispone di non costituirsi e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Cancelleria Pubblicazioni Sentenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha comunicato che nel mese di gennaio 2015 il personale dipendente assunto all'uopo dall'Ordine con contratto a tempo determinato ha pubblicato n. 4.037 sentenze arretrate di cui:

- Sentenze ordinarie pubblicate: n. 1.016

- Sentenze OSA pubblicate: n. 3.021

Il Consiglio prende atto.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della SSM – Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata - Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma Cassazione, pervenuto in data 16 febbraio 2015, a partecipare al Seminario dal titolo: “Efficienza e giurisdizione”, che si terrà presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione il giorno 11 marzo 2015, alle ore 14,30.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza dell’Avv. Maria Pia Sabatini, Presidente della compagnia teatrale amatoriale di avvocati del Foro di Roma - Associazione non riconosciuta “Il ... Legale”, pervenuta in data 18 febbraio 2015, con la quale ringrazia il Consiglio per il sostegno e la partecipazione allo spettacolo “Karma e Valium” già portato in scena rispettivamente nel mese di luglio 2014 al Teatro Anfitrione e recentemente nel mese di gennaio 2015 al Teatro Brancaccino.

L’Avv. Sabatini, comunicando che il medesimo spettacolo sarà replicato al Gran Teatro di Roma il 27 febbraio p.v. e che l’incasso sarà devoluto alla Casa Famiglia “Piccoli Passi” di Roma, chiede al Consiglio di voler patrocinare l’evento autorizzando la pubblicazione della locandina dello spettacolo “Karma e Valium” sul sito istituzionale, nella sezione eventi o news ed a promuoverlo tramite l’invio di email ai Colleghi, al fine di dare maggiore visibilità così da poter conseguire il fine sociale del progetto.

Il Consiglio concede il patrocinio morale e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, oltre all’invio della comunicazione a mezzo email agli Iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis) con la quale lo stesso, in qualità di esponente, chiede l’accesso al fascicolo n. (omissis) per il rilascio di copia degli atti e documenti.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l’accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l’accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell’istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata a.r. del (omissis) il Consiglio dell’Ordine trasmetteva all’Avv. (omissis) copia dell’istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con Posta Elettronica Certificata, protocollata il (omissis), il professionista comunicava il proprio assenso all’accesso al fascicolo, chiedendo per motivo di riservatezza, di non rilasciare copie degli atti redatti e prodotti dallo stesso Avv. (omissis);

delibera

di consentire l’accesso e l’eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.



Pratica n. (omissis) - Avvocati (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso al fascicolo e l'estrazione di copia degli atti.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva alla Dott.ssa (omissis), quale esponente, la copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota del (omissis), la Dott.ssa (omissis) rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che per mero errore materiale è stato deliberato di concedere un prestito personale alla Signora (omissis) la quale, invece, con nota del (omissis), aveva chiesto l'anticipo del suo T.F.R.

Il Consiglio prende atto e rettifica la precedente delibera da concessione prestito ad anticipo T.F.R. e manda all'Ufficio Amministrazione per gli adempimenti necessari. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di avere presenziato, su delega del Consiglio, all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2015 presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti.

All'esito delle relazioni assai apprezzate del Presidente Ivan De Musso e del Procuratore Regionale Angelo Raffaele De Dominicis (il quale, peraltro, ha espresso un particolare ringraziamento agli avvocati del libero foro "per la serietà, correttezza e professionalità dimostrate nell'esercizio della professione legale, volta ad assicurare il prezioso contraddittorio nei processi, contribuendo a realizzare una giustizia contabile equa, ragionevole e di giusta durata"), ha preso la parola il Consigliere Tesoriere Galletti ed ha pronunciato la seguente relazione: "Ill.mo Signor Presidente, Ill.mo Signor Procuratore, Ill.mi Componenti del Consiglio di Presidenza, Signori Rappresentanti del Ministro della Giustizia e del C.S.M., Signori Magistrati, Signori Rappresentanti delle Forze dell'Ordine, Autorità tutte, Colleghe e Colleghi, intervengo oggi in sostituzione, quale Consigliere Tesoriere, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Mauro Vaglio per portare i saluti e



la **stima profonda** di tutta l'Avvocatura Romana nei confronti dei Magistrati della Corte dei Conti per l'impegno ed i risultati conseguiti, realmente ottenuti e spesso senza inopportuno clamor giornalistico, malgrado le ben note difficoltà dovute soprattutto alla carenza di mezzi adeguati.

Voi, Signori Magistrati contabili, avete esercitato, con il determinante contributo delle Forze dell'Ordine (e, specialmente, della Guardia di Finanza), in maniera particolarmente incisiva la funzione di controllo della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici e di preziosa garanzia delle Casse pubbliche ex artt.100 e 103 cost.

Si tratta evidentemente di una funzione di alta valenza costituzionale; una funzione sociale di freno, anche preventivo, agli eventuali illeciti della Pubblica Amministrazione: bisognerebbe conferire ancora maggiore potere a maggiori controlli a questa nobile Istituzione, nell'interesse dello Stato e dei cittadini, stante la reale incidenza correttiva dell'azione di controllo e la efficace e fattiva incidenza dell'azione di responsabilità nei confronti di tante situazioni di diffusa illegalità all'interno della P.A.

Ricordo, al riguardo, che nel 218 a.c. la lex Claudia interdiceva ai senatori ogni attività lucrosa di tipo commerciale e che, a partire dal 123, era vietato agli stessi di partecipare agli appalti pubblici, salvo che per le forniture sacre. Tali concetti, oggi ripresi ed ampliati per tutti i funzionari pubblici dalla legge anticorruzione n. 190/2012, andrebbero sapientemente ribaditi e divulgati in contesti istituzionali e convegnistici incentrati sull'etica pubblica.

E' infatti necessaria, oggi più che mai, una più rigorosa spinta alla moralizzazione sociale, come evidenziano periodici fatti di malaffare, vagliati dalle varie magistrature e dalla stessa Corte dei Conti.

La funzione attribuita alla Corte dei Conti negli ultimi anni si è rivelata ancora più pregnante proprio in ragione dell'accentuarsi di fenomeni che hanno scosso l'opinione pubblica e che costituiscono oggetto di numerose indagini giudiziarie intese ad accertare e punire inaccettabili sprechi, e dunque danni erariali, che integrano reati, ledono le casse pubbliche e offendono i cittadini.

La crisi economica che vive il nostro Paese esige ormai un esame ancor più analitico dei costi della Pubblica Amministrazione, finalizzata alla loro riduzione e all'individuazione di tutte le condotte illecite e dannose meritevoli di sanzione.

Una politica economica che si prefigga di far uscire il Paese dalla morsa della depressione ha bisogno, oltre che di coraggiose linee guida da parte della politica, anche di una Magistratura contabile che svolga al contempo funzione d'indirizzo correttivo, di severo controllo e di doveroso recupero dei danni arrecati alle casse pubbliche da funzionari e amministratori pubblici infedeli.

Ci sia consentito ricordare, tra i tanti, il recente incisivo intervento della Corte sulle rilevanti spese illegittime dei Gruppi Regionali con denari pubblici destinati allo svolgimento di compiti istituzionali e sviati per fini personali!

Perchè la Corte persegua i suoi fini costituzionali a tutto tondo nel nostro Paese occorre poi che vadano rimeditati taluni recenti interventi normativi e delle stesse Sezioni unite della Cassazione che hanno inopportunamente sottratto giurisdizione alla Corte, precludendole di perseguire clamorose ed evidenti fonti di danno erariale: si fa riferimento all'art.17, co.30-ter, D.L. n.78/2009 (cd Lodo Bernardo) che ha fortemente ridotto la perseguibilità del basilare danno all'immagine della PA e agli interventi della Cassazione sul riparto di giurisdizione in caso di danni arrecati da amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica, spostando inopportunamente il baricentro verso l'a.g.o. a scapito della Corte dei Conti.

Perché anche la Corte dei Conti persegua al meglio i propri compiti istituzionali, occorre tuttavia un buon funzionamento dell'intero apparato Giustizia di cui l'Avvocatura è basilare parte. A tal fine,



l'Avvocatura si batte e continuerà a farlo perché lo Stato renda possibile un miglior funzionamento della Giustizia quale premessa per una reale attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

In relazione ai provvedimenti che aumentano l'onere economico per chi voglia adire la giustizia, rischiando di introdurre nei fatti un accesso alla Giustizia basato sul censo, poi, richiamo l'attenzione anche della Corte dei Conti, perché, se ne ha gli strumenti, ne giudichi la legittimità e, soprattutto, controlli la utilizzazione delle risorse derivanti dai nuovi balzelli.

A questo riguardo, evidenzio che i costi di accesso alla giurisdizione civile sono lievitati negli ultimi anni di oltre il 50% per il primo grado, di oltre il 100% in appello e di poco meno del 200% in Cassazione. Già lo scorso anno poi l'Avvocatura aveva lamentato l'ultimo aumento della marca notifiche di cancelleria pari addirittura al 340%!

Il nuovo Governo ha opportunamente già invertito la rotta, rispetto a precedenti esperienze c.d. tecniche che in realtà hanno operato in modo autoreferenziale e non hanno mai coltivato il dialogo e l'approfondimento assieme all'Avvocatura: vedremo alla prova dei fatti se riusciremo assieme a raggiungere gli obiettivi condivisi di una maggiore effettività di tutela e di una celerità nella definizione dei processi, senza rinunciare alle garanzie e nel superiore interesse dei cittadini e in doveroso ossequio ai richiami comunitari.

Fatte queste premesse imposte dal particolare momento storico/politico che stiamo attraversando, mi preme rinnovare l'auspicio che il **doveroso rigore della Magistratura contabile** a tutela della buona e corretta amministrazione non sia disgiunto dal dovuto rispetto dell'art. 111 della Costituzione, che impone un effettivo contraddittorio in condizione di assoluta parità tra le parti.

Sotto questo profilo, ritengo che l'inevitabile evoluzione garantista riscontrabile nel raffronto tra il regio decreto del 1933 e il decreto legge n. 453 del 1993 debba andare avanti.

Oltretutto, la corretta dialettica processuale costituisce una conquista, ma anche una premessa indispensabile per giungere a decisioni celeri ed equilibrate, particolarmente apprezzate dall'Avvocatura presso questa Corte dei Conti, che si distingue, da sempre, per approfondimento delle sue decisioni e per una apprezzabile rapidità del deposito delle stesse, nonché per i tempi della giustizia contabile, decisamente più contenuti rispetto ad altre magistrature grazie all'alacre lavoro dei propri magistrati e del personale addetto.

Colgo l'occasione per rilevare con grande soddisfazione che il Protocollo d'Intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma relativo alla graduale introduzione nel processo contabile delle regole e tecniche di funzionalità telematica inizia a dare i suoi frutti.

Manifesto addirittura gratitudine per l'introduzione, nel sito della Corte, di una applicazione che consente agli Avvocati di accedere al calendario delle udienze; per la istituzione della banca delle sentenze che consente gratuitamente la ricerca della giurisprudenza della Corte e delle novità giurisprudenziali; per la possibilità di iscriverne a ruolo e depositare memorie mediante PEC.

E' innegabile che si tratti d'innovazioni che si muovono verso la piena realizzazione di quel processo telematico che costituisce l'unica soluzione all'esigenza di efficienza e di celerità di cui l'intera collettività ha estremo bisogno.

Da ultimo, un mio personale plauso anche ai crescenti legami scientifici e culturali che la Corte dei Conti sta portando avanti con l'Avvocatura e di cui sono testimone, segno di un'apprezzabile sintonia culturale ed istituzionale che va portata avanti con impegno ed entusiasmo".

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica di aver appreso in data odierna della triste scomparsa dell'Avv. Luciana Bonifazi Francesconi che ricorda quale professionista di profonda cultura ed amabile gentilezza.

Il Consigliere Tesoriere Galletti esprime le più sentite condoglianze alla Collega Anna, figlia della compianta e propone di intitolare una Toga d'onore all'Avv. Luciana Bonifazi Francesconi.

Il Consiglio si associa alle parole del Consigliere Tesoriere Galletti e si stringe al dolore della Famiglia.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, in occasione della riunione dei Presidenti degli Ordini, delle Unioni, della Cassa Forense, dell'O.U.A. e delle Associazioni Forensi, come già deliberato nell'adunanza consiliare del 5 febbraio 2015 e che si svolgerà il 20 e 21 febbraio p.v., saranno offerti dall'Ordine Forense romano una cena conviviale in serata odierna ed un'eventuale pranzo sabato mattina 21 febbraio p.v.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce la necessità di sostituire le coppie di elettrodi ad ogni defibrillatore donato dall'Ordine degli Avvocati di Roma agli Uffici Giudiziari, essendo scaduti i termini di validità, così da garantire il regolare funzionamento degli apparecchi.

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che è pervenuto, in data odierna, il preventivo della (omissis) per n. 15 coppie di placche adulti mod. "Smart HS.1" per un importo di euro (omissis) oltre IVA.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva la spesa.

Comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Mazzoni e Conte comunicano che, come da delibera del 29 gennaio 2015, hanno partecipato in data odierna alla discussione dei procedimenti fissati dal Consiglio Nazionale Forense a seguito dei ricorsi presentati per la riforma della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma avente ad oggetto la cancellazione degli iscritti e il rigetto delle domande di iscrizione dei soggetti provenienti dall'Albo romeno – Struttura BOTTA.

Al termine della discussione del primo procedimento il Consiglio Nazionale Forense si riuniva in Camera di Consiglio ed al termine disponeva di acquisire ulteriori informazioni presso il Ministero della Giustizia italiano, rinviando ad altra seduta da fissare.

Detto provvedimento era da ritenersi esteso a tutti i procedimenti aventi pari oggetto, anche per la seduta pomeridiana.

Il Consiglio prende atto.

Approvazione del verbale n. 6 dell'adunanza del 12 febbraio 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 6 dell'adunanza del 12 febbraio 2015.

Pareri su note di onorari



Parere di congruità n. (omissis) Avv. (omissis)

- Il Consigliere Scialla riferisce che in data (omissis) l'Avv. (omissis) ha presentato istanza di rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) emesso nell'adunanza del (omissis) con la quale chiede che nel predetto opinamento venga specificato che la Signora (omissis) è stata assistita in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore (omissis).

Il Consiglio, preso atto dell'errore materiale, rettifica il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) indicando come clienti i Signori (omissis) in proprio e n.q. per il figlio minore (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 45)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 39)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 8)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per irreperibilità (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 5)

(omissis)

Sospensione volontaria (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 26)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1)

(omissis)



Abilitazioni (n. 9)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 25)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 17 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Iuslaw dell'evento "*Negoziazione assistita & ADR: profili deontologici e processuali*", che si svolgerà il 3 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 16 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Roma dell'evento "*Difesa d'Ufficio – Gratuito Patrocinio – Cassa Forense*", che si svolgerà il 23 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi di cui due deontologici per l'evento suindicato.

- In data 13 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense Emilio Conte dell'evento "*Discorso sulle donne: dal rapporto Censis sulla condizione delle donne Avvocato alla Legge 247/2012*", che si svolgerà il 19 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera



di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 16 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Cutrona e dello Studio Legale Avv. Rita Chiara Furneri dell'evento "*Le modifiche legislative in materia di condominio*", che si svolgerà il 13 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 16 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Acam Srl dell'evento "*La circolazione delle opere d'arte tra tutela e valorizzazione*", che si svolgerà il 25 marzo 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 13 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.M.I. – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani dell'evento "*Violenza in famiglia (genesì, prevenzione e strumenti giuridici di tutela)*", che si svolgerà il 4 marzo 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere cinque crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 19 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Azione Legale dell'evento "*La fattura elettronica nei confronti della P.A.*", che si svolgerà il 27 febbraio 2015, della durata complessiva di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Astalegale.net S.p.A. dell'evento "*Processo Civile Telematico*", che si svolgerà il 9 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma aderente all'Unione Nazionale Camere Minorili dell'evento "*La negoziazione assistita in ambito familiare: aspetti sostanziali e processuali della riforma*", che si svolgerà il 27 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni dell'evento "*Cammino incontra i CTU: 'La CTU sull'idoneità all'adozione'*", che si svolgerà il 25 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione dell'evento "*Efficienza e giurisdizione*", che si svolgerà l'11 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FISE Assoambiente dell'evento "*Contratti pubblici, concorrenza e partecipazione alle gare: prospettive e casi di applicazione ai servizi di igiene urbana*", che si svolgerà il 4 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 16 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IPSI Srl – Punto telematico dell'evento "*PCT & deposito telematico atti con SLPCT*", che si svolgerà il 26 febbraio 2015 e il 5,12,19,26 marzo 2015, della durata complessiva di dieci ore (sessione unica di due ore ripetuta per ogni giornata).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per ogni giornata dell'evento suindicato.



- In data 16 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IPSI Srl – Punto telematico dell’evento “*PCT & deposito telematico atti con Easytelematico*”, che si svolgerà il 24 febbraio 2015 e il 3,10,17,24 e 31 marzo 2015, della durata complessiva di dodici ore (sessione unica di due ore ripetuta per ogni giornata).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per ogni giornata dell’evento suindicato.

- In data 16 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IPSI Srl – Punto telematico dell’evento “*PCT – Notifiche a mezzo pec*”, che si svolgerà il 25 febbraio 2015 e il 4,11,18,25 marzo 2015, della durata complessiva di dieci ore (sessione unica di due ore ripetuta per ogni giornata).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per ogni giornata dell’evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s. dell’evento “*Codici d’onore e criminalità organizzata*”, che si svolgerà il 21 marzo 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dell’evento “*Le nuove frontiere del diritto penale dell’economia: elemento soggettivo nei reati finanziari e neuroscienze*”, che si svolgerà il 5 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti dell’evento “*Il diritto sanitario tra contenimento della spesa pubblica e garanzia dei livelli essenziali di assistenza (alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa)*”, che si svolgerà il 10 marzo 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato.



- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Boglione dell'evento "*L'assicurazione di responsabilità civile generale e la Common Law fra prassi e giurisprudenza*", che si svolgerà il 30 marzo 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere cinque crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Bussoletti Nuzzo & Associati in collaborazione con Punto Telematico IPSI S.r.l. dell'evento "*Strumenti informatici per il Processo Civile Telematico*", che si svolgerà il 26 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università e-Campus dell'evento "*Il licenziamento economico dopo il Jobs Act*", che si svolgerà il 25 febbraio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 12 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Giuristi di Amministrazione del "*Corso teorico pratico di preparazione all'esame di abilitazione forense*", che si svolgerà da marzo a luglio 2015 e a settembre 2015, della durata complessiva di 120 ore (cinque ore settimanali).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 9 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Jus & Nomos in partenariato con UNHCR – C.I.R.- O.I.M e Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani del "*Corso di Specializzazione: Diritto dell'immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale (VIII edizione)*", che si svolgerà dal 6 febbraio 2015 al 12 giugno 2015, della durata complessiva di novanta ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere ventiquattro crediti formativi l'intero Corso suindicato.

- In data 18 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s. del "*Corso intensivo 'Il reato di stalking – Legge n. 38 del 2009' – Introduzione di Atti persecutori – Modifiche al Codice di Procedura Penale – Presidio del territorio*" che si svolgerà il 27 e 28 marzo 2015, della durata complessiva di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 17 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita Srl dell'evento "*Avvocati incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni*", che si svolgerà il 25 e il 26 febbraio 2015, della durata complessiva di quattordici ore (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per entrambi i giorni).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattordici crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita Srl dell'evento "*Responsabilità e gestione dell'attività stragiudiziale con la Pubblica Amministrazione*", che si svolgerà il 5 e il 6 marzo 2015, della durata complessiva di quattordici ore (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per entrambi i giorni).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattordici crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. del "*Corso di formazione sul Processo Civile Telematico*", che si svolgerà il 3, il 10, il 17 e il 24 marzo 2015, della durata complessiva di dodici ore (tre ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per ogni giornata del Corso suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 122) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 27) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri



Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'avv. (omissis), con nota datata (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità per un avvocato di *“stipulare convenzioni con enti pubblici e privati che prevedano l'applicazione di una percentuale di sconto rispetto ai parametri forensi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014”*.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia, osserva
- l'art. 25 del vigente Codice Deontologico Forense *“Accordi sulla definizione del compenso”* - mutuato nella previsione dell'art. 13, comma 3, della legge 247/12, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, recita: *“1. La pattuizione dei compensi, fermo per quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.”* [omissis];
- l'art. 9 del vigente Codice Deontologico Forense rubricato *“Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza”*, relazionato con la citata legge, afferma *“L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*;
- il suddetto art. 13 della citata legge, comma 6, dispone: *“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”*;
- l'art. 2233 c.c. rubricato *“Compenso”*, al II comma sancisce *“In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro professionale.”*,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare risposta al proprio quesito nella normativa sopra richiamata.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), ha sottoposto al Consiglio dell'Ordine il seguente quesito al fine di acquisirne il parere, chiedendo:

- a) se con riferimento ad un giudizio per responsabilità professionale dalla stessa instaurato, nell'interesse del proprio cliente, nei confronti di un Avvocato iscritto all'Ordine di Roma, il deposito della registrazione di una conversazione, tra lo stesso Avvocato ed il cliente, sia condizionata o meno ad un previo parere di questo Ordine;
- b) in caso affermativo, quali siano gli adempimenti da assolvere in tal senso.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia; osserva



- che l'odierna istante non risulta iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma ma all'Ordine degli Avvocati di (omissis);
- che costituisce principio generale consolidato, ribadito anche recentemente dalla Legge n.247/2012 (Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense), in particolare all'art.29, quello secondo cui la competenza relativa a tutte le prerogative ed i compiti dei Consigli dei vari Ordini degli Avvocati è limitata esclusivamente ai rispettivi iscritti,

ritiene

che la richiesta di parere formulata dall'istante sia inammissibile non potendo questo Consiglio fornire riscontro a richieste provenienti da Avvocati non iscritti al relativo Ordine.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con sua missiva datata (omissis), chiede parere deontologico circa il contegno da mantenere nella fattispecie di rinuncia al mandato in qualità di domiciliatario. La richiesta viene avanzata al fine di valutare la condotta, deontologicamente legittima, idonea alla restituzione del fascicolo di parte e dei relativi incartamenti al collega co-difensore e di altro foro, ancora presso l'istante domiciliato.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia, osserva
- i seguenti articoli del novellato Codice Deontologico Forense sanciscono:
 - art. 12** - *Dovere di diligenza "L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale";*
 - art. 19** - *Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi "L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà";*
 - art. 32** - *Rinuncia al mandato 1. "L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura";*
 - art. 33** - *Restituzione di documenti 1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice. 2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. 3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. 4. La violazione del*



dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.";

- l'art. 24 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – rubricato “Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni” recita: *1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico, Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.*[omissis];

- il diritto dell'avvocato di rinunciare al mandato è altresì riconosciuto dall'art. 85 c.p.c. “ *Revoca e rinuncia alla procura*” e dall'art. 107 c.p.p. “*Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore*”, mentre l'art. 1727 c.c. “*Rinuncia del mandatario*”, secondo comma, prevede che la rinuncia al mandato “*deve essere effettuata in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.*”;

- la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre 2009, n. 21581. ha affermato che “*effettuati gli adempimenti di legge, l'avvocato debba ritenersi esonerato da ogni ulteriore adempimento, eccezione fatta per l'obbligo residuo di comunicazione al cliente di ogni successivo avviso pervenuto preso il suo studio*”

ritiene

che l'istante, nell'attenersi a quanto sopra rappresentato, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con missiva pervenuta in data (omissis), premesso che le è stato proposto di assumere la carica di presidente di un comitato di cittadini il cui scopo è quello di contrastare la realizzazione di una stazione radio da parte di una società di telecomunicazioni e l'inquinamento da elettrosmog in un municipio di Roma Capitale, formula richiesta di parere deontologico circa la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la qualità di presidente di tale comitato, precisando, oltre al fatto che l'incarico non è retribuito, che il comitato “*non ha alcuno scopo di lucro*”.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia;
osserva

- la richiesta di parere in oggetto impone, innanzitutto, di tener conto - tra le disposizioni del vigente Codice Deontologico Forense che indicano, in via generale, i principi generali ai quali l'avvocato deve ispirare l'esercizio dell'attività professionale - segnatamente a) dell'art. 6, rubricato “*Dovere di evitare incompatibilità*”, che nei due commi di cui si compone stabilisce, al primo, che “*L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'Albo*” e, al secondo, che “*L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense*”; b) dell'art. 9 rubricato “*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*” che recita “*1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa,rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.*”;



- l'art. 18 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - rubricato "Incompatibilità" dispone: "1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Tale articolo elenca, quindi, le varie fattispecie di incompatibilità riconducendole, in sostanza, allo svolgimento di altra attività di lavoro autonomo; all'esercizio dell'attività commerciale; all'assunzione di una determinata qualità; all'attività di lavoro subordinato.

E' poi l'art. 19 della Legge sopra citata a stabilire espressamente le eccezioni alle disposizioni dettate nell'articolo precedente in tema d'incompatibilità.

La *ratio* di tali disposizioni si rinviene nell'esigenza - già avvertita nella previgente legge professionale forense e, precisamente, all'art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933, n. 1578 - di tutelare la libera determinazione del professionista e di rispettare al contempo le esigenze di autonomia, prestigio ed efficienza della classe forense (Cass. S.U. n. 2848 del 1976);

- l'art. 2.1. del Codice Deontologico degli Avvocati Europei rubricato "Indipendenza" sancisce "2.1.1. I numerosi obblighi a carico dell'avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l'imparzialità del giudice. L'avvocato deve pertanto impedire ogni attentato alla propria indipendenza e fare attenzione a non venir meno alle norme deontologiche per compiacere i clienti, i giudici o terzi. [omissis];

- l'art. 2.5. del predetto codice rubricato "Incompatibilità" dispone "2.5.1. 'Per consentire gli avvocati di esercitare le loro funzioni con l'indipendenza necessaria e nel rispetto del loro dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, è possibile che sia fatto loro divieto di esercitare certe professioni o funzioni.' [omissis];

- i comitati, pur non identificati nel codice civile - il quale all'art. 39 si limita ad indicarne esemplificamente le varie tipologie - rientrano tra quelle formazioni sociali, tutelate a livello costituzionale, che si pongono quali autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, dotati o meno di personalità giuridica, ma comunque caratterizzati da una organizzazione volontaria di persone volte a promuovere il perseguimento di un fine superindividuale, altruistico, di rilevanza generale e sociale mediante la raccolta pubblica di fondi;

- sebbene dalla richiesta dell'istante non emerga che il comitato abbia a svolgere attività commerciale alcuna, con ogni conseguenza in punto di incompatibilità, tenuto conto che in tale richiesta è stato precisato che il comitato "non ha scopo lucrativo", si rileva, seppur in via generale (e per



completezza), che l'assenza dello scopo lucrativo di per sé non è affatto incompatibile con l'attività d'impresa, anche commerciale, essendo ormai assolutamente pacifico che un ente (associazione non riconosciuta, fondazione, ma anche, appunto, un comitato) possa svolgere tale attività, in via esclusiva, principale o accessoria, sia pure per perseguire finalità ulteriori non lucrative. Ciò che, peraltro, rende l'ente collettivo assoggettabile alle disposizioni in tema di fallimento (cfr., per tutti, già Vassalli, *Diritto fallimentare*, Torino, 1994, pag. 50; in giurisprudenza Tribunale Milano, 17/06/1994);

- il C.N.F., con parere del 28 marzo 2012, n. 5, proprio muovendo dall'assunto che l'assenza di fine lucrativo non esclude lo svolgimento di attività commerciale, si è espresso su di un quesito volto a sapere se, in base alla previgente legge professionale (segnatamente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/1933), la carica di Presidente di una Associazione "onlus", ovvero sia senza scopo di lucro, costituisca una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense. In tale parere - di cui in questa sede, posto quanto sopra, si ritiene di dar conto per completezza di riflessione in considerazione del fatto che tra le cd. Onlus, ben possono rientrare anche i comitati (art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 rubricato "*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*") - il C.N.F., osservato che "*Il quesito (...) si pone nei seguenti termini: una ONLUS svolge o meno attività commerciale? La mancanza, infatti, del fine di lucro si pone in posizione secondaria e non influente sulla soluzione del quesito, atteso che, di per sé, il commercio configura un'attività fondata sullo scambio di merce e/o servizi con equivalenti ovvero con denaro*" e considerato altresì che "*sia dalla lettura dell'art. 10 del D.Lgs. sopra richiamato che per la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema corte (sentenza n. 24883 del 2008) secondo la quale lo svolgimento di attività remunerata non è incompatibile con i fini di solidarietà di una Onlus*", ha concluso "*che l'esercizio della professione forense sia incompatibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933, con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa (ONLUS), qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza ma consentano l'esercizio di poteri gestionali*";

ritiene

che l'istante nell'attenersi a quanto sopra rappresentato possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in merito alla compatibilità e/o incompatibilità dell'esercizio della professione di Avvocato nel libero Foro e la contemporanea prestazione di collaborazione coordinata e continuativa in favore di un ente pubblico, per la durata di 24 mesi.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia,

osserva

- L'art. 2 comma 6 L. 237/2012 dispone: "*Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e*



l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti".

Dalla normativa citata si evince, in favore dell'avvocato, una riserva di attività in ordine alla consulenza ed alla assistenza legale stragiudiziale, svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato: l'eccezione a tale riserva, riguardante i lavoratori subordinati e i prestatori d'opera continuativa e coordinata, che svolgano tale attività nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto per cui l'opera venga svolta è contemplata evidentemente con riguardo a coloro - lavoratori dipendenti o prestatori d'opera - che non sono avvocati iscritti nell'albo.

Detta previsione è confermata dall'art. 18, comma 1, lettera d) della stessa legge, che afferma essere la professione di avvocato incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato (si veda parere CNF n. 91/2013).

Si evidenzia, infine, che la sussistenza di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 del nuovo ordinamento forense costituisce un impedimento per la stessa iscrizione all'albo (art. 17, comma 1, lett. e), così come nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'albo, venga accertata la sussistenza di una delle incompatibilità ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. a), del nuovo ordinamento forense, il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale, pronuncia la cancellazione dall'albo.

Fermo pertanto l'obbligo dell'Avvocato di attenersi alle prescrizioni ed ai principi sopra richiamati,

ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito ai quesiti formulati.

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato per il giorno 2 marzo 2015, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 (tre crediti formativi deontologici) un Convegno dal titolo "ETICA E DEONTOLOGICA DELL'AVVOCATO (evoluzione normativa, giurisprudenziale e dei costumi)" che si terrà presso la Corte di Appello di Roma (Sala Europa). Saranno Relatori: Avv. Mauro Vaglio, Avv. Aldo Minghelli, Avv. Pietro di Tosto, Avv. Donatella Cerè, Avv. Federico Bucci, Avv. Mario Scialla.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 2 marzo 2015, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Corte di Appello di Roma, Sezione Civile, Via Varisco 3/5, si terrà il Convegno dal titolo "Condominio: privacy e diritti di accesso ai documenti condominiali, la nomina giudiziaria dell'amministratore e le azioni d'urgenza nel condominio". L'evento, introdotto dall'Avv. Roberto Nicodemi, e con indirizzo di saluto del Consigliere Avv. Alessandro Cassiani, sarà moderato dal Collega Alfredo Barbieri e vedrà come Relatori l'Avv. Corrado Sabellico (Privacy e diritti di accesso



ai documenti condominiali), l'Avv. Alessandro Villa (La nomina giudiziaria dell'amministratore) e l'Avv. Diego Piersanti Todisco (Le azioni d'urgenza nel condominio).

Il Consigliere Nicodemi chiede, considerata la prossima scadenza temporale dell'evento, ne venga autorizzata l'immediata divulgazione attraverso locandine, inserimento sul sito dell'Ordine ed email indirizzata a tutti i colleghi romani.

Il Consiglio autorizza, come richiesto, e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 4 marzo 2015, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Corte di Appello Civile - Via Varisco 3/5 - Roma - si terrà il Convegno dal titolo: "LA MEDIAZIONE: CASI PRATICI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' MEDICA - CONDOMINIO, LOCAZIONE, R.C.T., DIVISIONI ED USUCAPIONI".

L'evento, con indirizzo di saluto del Consigliere Avv. Fabrizio Bruni, introdotto dall'Avv. Nicodemi, sarà moderato dalla Collega Alessandra Gullo e vedrà, quali Relatori, i Colleghi Francesco Catarci (CONDOMINIO), Petrella Tirone Paola (RESPONSABILITA' MEDICA), Andrea Gagliassi (USUCAPIONE), De Mattia Massimo (LOCAZIONI) e Monica Mazzenga (DIVISIONI).

Il Consigliere Nicodemi chiede, considerata la prossima scadenza temporale dell'evento, ne venga autorizzata l'immediata divulgazione attraverso locandine, inserimento sul sito dell'Ordine ed email indirizzata a tutti i colleghi romani.

Il Consiglio autorizza, come richiesto, e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che gli Avv.ti (omissis) e (omissis), Mediatori presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma, hanno conseguito i requisiti necessari per diventare "Formatori pratici". Chiede che il Consiglio ne disponga l'inserimento nell'Elenco dei Formatori pratici dell'Ente di Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e disponga le relative comunicazioni al Ministero.

Il Consiglio dispone l'inserimento degli Avvocati (omissis) e (omissis) nell'Elenco dei Formatori pratici dell'Ente di Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le relative comunicazioni al Ministero.

- Il Consigliere Bolognesi riferisce sulla Scuola Forense, sull'inizio delle attività del Corso 2015 il 23 febbraio p.v., sulla frequenza obbligatoria e con profitto ex art. 43 L. 247/12 e sulle risposte dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in attesa del Regolamento Ministeriale, ad alcuni quesiti posti dai Giovani Iscritti al nostro Registro e "agli altri soggetti previsti dalla legge".

Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo **23 febbraio 2015, alle ore 12.00, in Aula Avvocati, inizieranno le attività del Corso 2015** per la preparazione all'esame ed alla professione di avvocato, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma attraverso la Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando".

Le lezioni si terranno il lunedì ed il mercoledì dalle 12.00 alle 15.00; le esercitazioni il venerdì mattina, solo nelle date indicate, dalle 9.00 alle 13.00. **Il corso terminerà il 27 novembre 2015.**

Le iscrizioni al corso, interamente gratuito, sono state chiuse, come deliberato, il 12 febbraio u.s. e risultano pervenute entro il termine 442 domande.

In ragione del rilevante numero di domande e tenuto conto del fatto che tra i giovani collocati oltre il 200° posto, nella graduatoria ordinata con il criterio della più giovane età degli istanti, ve ne



sono altri 50 che hanno ottenuto un voto di laurea da 108 a 110 e lode, si è ritenuto di poter ampliare sino a 250 le iscrizioni.

Il calendario delle lezioni rispetta il carico formativo previsto dalla nuova normativa (art.43, comma 2, lett. c della legge professionale forense n.247/12) di almeno 160 ore e prevede nove esercitazioni (con relative correzioni individuali e discussione in aula). La programmazione ha introdotto materie e contenuti ritenuti dal legislatore essenziali, quali *“l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca”*.

La Scuola Superiore dell’Avvocatura, attraverso il suo Vice Presidente, Avv. Alarico Mariani Marini, ha preso atto dell’Istituzione della Fondazione ed esaminato il nostro programma e l’indirizzo dato alla Scuola, anche in questo nuovo corso, valutandolo *“in sintonia con le indicazioni della Scuola Superiore”*.

Come è noto, dall’anno in corso, ai sensi dell’art. 43 della legge professionale forense n.247/12, *“Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”*.

Il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.3 del 20 giugno 2014 ha già disciplinato le modalità di istituzione e organizzazione delle scuole forensi, stabilendone anche le competenze, le modalità di finanziamento, gli organi e l’organizzazione.

Siamo a tutt’oggi in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale, di cui conosciamo una prima bozza, che dovrà disciplinare:

- a) modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione e le materie essenziali;
- c) la durata minima dei corsi di formazione;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto.

In mancanza di tale decreto ministeriale il nostro Ordine e la nostra Scuola Forense, istituita in Fondazione ai sensi dell’art. 43 della l.247/12 e dell’art.2 del Regolamento CNF n.3 del 20 giugno 2014 (*“Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni ed Associazioni all’uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell’art.40 della legge professionale – Scuole forensi per l’esercizio delle competenze attribuite dalla legge”...*“La Scuola Forense ha sede presso l’Ordine che l’ha istituita”), non potendo confidare su un’interpretazione dell’art.65, comma 1, della legge n.247/12, devono individuare in autonomia soluzioni provvisorie ma coerenti con il nuovo sistema delineato dal legislatore per preparare i giovani prima dell’accesso alla professione e riflettendo anche sul fatto che la legge professionale ha addirittura previsto (quando sarà emanato anche quel regolamento) che gli aspiranti all’abilitazione possano svolgere il primo semestre di tirocinio in concomitanza con l’ultimo semestre di frequenza dell’Università e prima dell’acquisizione della laurea.



E' necessario condividere scelte di politica forense inerenti la possibilità di accesso ai corsi e, dunque, alla professione - visto che la frequenza obbligatoria e con profitto di un corso istituzionale o accreditato, nel nuovo sistema ordinamentale, deve essere considerata condizione per il rilascio dell'attestato di compiuta pratica - che potrebbero diventare paradigmatiche per gli altri Ordini Professionali o ispirare le soluzioni ministeriali in corso di elaborazione sui criteri meritocratici che consentono l'accesso alla scuola istituita dall'Ordine e che, a Roma, anche quest'anno è gratuita.

La prima scelta, premessa e condivisa credo all'unanimità dei Consiglieri, è che l'accesso alla professione ed ai corsi deve essere reso "possibile" (in modo che nessuno resti indietro per carenza di mezzi economici e perché prevalga la possibilità di far emergere il merito, nella scuola e nella professione) a tutti coloro che si iscrivono al registro dei praticanti.

Poiché l'Aula Avvocati ha, logge incluse, 250 posti è giunto il momento di offrire risposte concrete e coerenti con l'esigenza di "garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale" anche a coloro che non avranno la possibilità di accedere al corso istituzionale in base alla graduatoria formata con i criteri individuati e che ora hanno l'obbligo di frequentare un corso che rispetti le caratteristiche imposte dalla legge e dai regolamenti e che, per questo, sia accreditato, evitando il rischio che l'ansia dell'obbligatorietà induca i giovani ad iscriversi a qualsiasi corso a pagamento (anche di somme ingenti) venduto da improvvisati soggetti formatori.

In attesa del Regolamento Ministeriale (che si confida possa confermare tale competenza in capo agli ordini e non al CNF) è opportuno che l'Ordine degli Avvocati di Roma provveda all'acquisizione delle domande da "altri soggetti previsti dalla legge" (associazioni forensi, Università, enti pubblici o privati) di accreditamento di corsi che esponano tutti i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento già emanato, curandone, esso stesso, sentita la Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando - Scuola per l'Avvocatura dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'accREDITAMENTO, previa attenta valutazione della durata, del carico didattico previsto e dei contenuti del corso, nonché dei criteri di selezione per l'accesso o di selezione dei docenti e del metodo adottato per la verifica del profitto.

Ferma, ovviamente, la possibilità di accreditare anche, ma a fini diversi dal conseguimento dell'attestato di frequenza obbligatoria e con profitto del corso necessario per il conseguimento del certificato di compiuta pratica, anche altri corsi di formazione all'esame ed alla professione (di durata inferiore rispetto alle previsioni di legge o che prevedano stage presso studi legali), consentendo il conseguimento attraverso di essi dei soli crediti formativi obbligatori che i tirocinanti abilitati devono acquisire.

In attesa del Decreto Ministeriale che dovrebbe contenere anche le indicazioni sui criteri di selezione dei docenti, sulla necessaria "formazione dei formatori" e sulla disciplina delle verifiche previste durante ed al termine del corso, validando il metodo ed il sistema di valutazione dei discenti già applicato nel triennio 2012-2014 dalla Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando, occorre soprattutto rispondere alle tre domande più importanti, di seguito indicate con relative soluzioni provvisorie, poste dai giovani praticanti e dai soggetti pubblici e privati che intendono impegnarsi nella formazione per l'accesso.

1. Da quando decorre l'obbligo di frequenza di un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato?

L'obbligo di frequentare il corso è vigente, per legge, dal 1° gennaio 2015.

2. Quale durata minima deve avere il corso?



La norma è chiara nell'indicare la durata complessiva di 18 mesi, indicazione coincidente con la prevista durata del tirocinio e che dunque deve intendersi quale complessivo arco temporale nel quale distribuire, in modo equilibrato, il previsto carico didattico "non inferiore a 160 ore". E' ragionevole, per motivi organizzativi non solo della Scuola istituzionale e per coerenza con la cadenza annuale dell'esame di abilitazione (ma anche in considerazione della prevedibile parziale validità del corso eventualmente frequentato presso le SSPL ancora istituite presso le Università e con la futura applicazione della previsione della possibilità di svolgere un semestre di tirocinio ante laurea), che il corso preveda una distribuzione del carico formativo su almeno due semestri facendo riferimento, complessivamente, ad un'annualità.

3. Quando potrà essere preteso il conseguimento dell'attestato di aver "frequentato con profitto"? Poiché l'obbligo di frequenza con profitto di un "corso di formazione di indirizzo professionale" (scuola forense) decorre dal 1° gennaio 2015 evidentemente l'attestato non potrà essere richiesto ai giovani che chiedono il rilascio del certificato di compiuta pratica fino al 30 giugno 2016 (decorsi, cioè, almeno 18 mesi dal 1° gennaio 2015).

Ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica con decorrenza 1 luglio 2016 e quindi in vista dell'esame di abilitazione del dicembre 2016 (al quale potranno evidentemente accedere, non costituendo condizione o titolo per l'accesso all'esame, coloro che hanno ottenuto il rilascio del certificato di compiuta pratica entro il 30 giugno 2016 anche senza aver frequentato la Scuola Forense) sarà necessario produrre l'attestato rilasciato dopo le "verifiche finali del profitto" dalla Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando o da altro ente, pubblico o privato, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Con successiva comunicazione sarà illustrato, nel dettaglio, il progetto per rispondere concretamente alle domande di tutti gli iscritti al Registro dei Praticanti di Roma, mediante l'accREDITAMENTO - da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma e non del CNF - di corsi che rispettino le norme di legge e regolamentari e che siano realizzati anche e soprattutto attraverso la collaborazione tra la Fondazione Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Università, le Associazioni Forensi e tutti "i soggetti previsti dalla legge".

La scelta di rispondere così, integralmente, a tutte le domande già proposte dai nostri giovani praticanti potrebbe consentire di rispettare il principio espresso dell'accessibilità dei corsi, a tutti, a costi "calmierati" dall'intervento istituzionale.

Dando anche un segnale forte, contro le possibili speculazioni economiche (alle quali spesso non corrisponde neanche la qualità), nella prospettiva delle convenzioni e dei percorsi formativi che riguardano le specializzazioni ed i corsi per diventare cassazionisti. Iniziative che alcuni hanno già intrapreso, prematuramente (quanto meno con riferimento alla materia delle specializzazioni), con logiche di mercato che non possono penalizzare i professionisti, soprattutto i più giovani, carenti di disponibilità economica per accedere a quei corsi.

Il Consigliere Stoppani rileva l'irritualità della comunicazione, la sua tardività, la necessità di riflettere con ponderazione sulle problematiche esposte dal Consigliere Bolognesi e la fondamentale assenza dei Regolamenti Ministeriali. Ritiene inoltre che l'argomento sia di natura tecnica e non di politica forense, come indicato. Chiede quindi che se ne tratti alla prossima seduta.

Il Consigliere Rossi si associa.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.



Varie ed eventuali

- Vengono ammessi in Aula gli Avvocati (omissis) e l'Avv. (omissis) per ricevere la targa ricordo così come deliberato in data (omissis).

Il Consiglio ringrazia gli Avvocati (omissis) e (omissis) che hanno messo a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma la propria opera professionale.

Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma: delibere conseguenti all'Ordinanza Consiglio di Stato

- Il Presidente Vaglio rappresenta che è pervenuta una comunicazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, nella quale lo stesso ravvisa l'opportunità per i Consigli dell'Ordine di sospendere le operazioni elettorali in virtù dell'allegata ordinanza del Consiglio di Stato n. 735/2015 del 18 febbraio 2015 sul Regolamento per il rinnovo dei Consigli degli Ordini (all. n. 3). La domanda cautelare formulata in grado di appello dai ricorrenti è stata accolta limitatamente alla fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 del Codice del Processo Amministrativo, anche se non vi è stata pronuncia ai fini della sospensione dell'efficacia del citato Regolamento elettorale n. 170/2014, in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedurali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione di merito, a norma dell'art. 55 comma 10 del c.p.a."*

Il Consigliere Stoppani dichiara di voler consegnare al Presidente Vaglio una copia dell'ordinanza del Consiglio di Stato confermando la propria convinzione che le elezioni debbano essere sospese ma astenendosi dalla votazione.

Il Consigliere Conte riferisce che gli è stato comunicato che presso il C.N.F. sono già pervenute numerose delibere di sospensione delle elezioni da parte di altri Ordini di tutta Italia e quindi ritiene che anche l'Ordine di Roma debba seguire questo orientamento.

I Consiglieri Rossi e Condello si associano nella richiesta di sospensione.

Il Consigliere Tesoriere Galletti, vista l'importanza della questione, propone che il Consiglio si esprima all'unanimità.

Il Consiglio, all'unanimità dei votanti, delibera di differire a data da destinarsi le operazioni elettorali già fissate per il 9, 10, 11 e 12 marzo 2015, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione agli iscritti via mail e via pec.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 9) pareri su note di onorari:
(omissis)